

Ordinanza concernente la pesca nel Lago Superiore di Costanza

Modifica del 24 ottobre 2005

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni*

ordina:

I

L'ordinanza del 9 ottobre 1997¹ concernente la pesca nel Lago Superiore di Costanza è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza del DATEC
concernente la pesca nel Lago Superiore di Costanza

Art. 10 cpv. 1 lett. a, 3, 7 e 8

¹ Per la rete flottante libera valgono le seguenti misure massime e minime:

a. magliatura di almeno 40 mm;

³ L'impiego di complessi di reti flottanti libere è autorizzato dalle ore 12.00 del 31 marzo alle ore 12.00 del 15 ottobre.

⁷ Per ogni patente si possono impiegare simultaneamente tre reti al massimo, che devono essere riunite in un complesso. La magliatura della terza rete deve essere di almeno 44 mm.

⁸ *Abrogato*

Art. 11 cpv. 1 lett. a, 3 e 6

¹ Per la rete flottante ancorata valgono le seguenti misure massime e minime:

a. magliatura di almeno 40 mm;

³ I complessi di reti flottanti ancorate possono essere posati dalle ore 12.00 del 10 gennaio alle ore 12.00 del 31 marzo.

⁶ Per ogni patente si possono impiegare simultaneamente due reti al massimo, che devono essere riunite in un complesso.

¹ RS 923.31

Art. 25 cpv. 3 lett. d

³ Le misure ordinate dal comitato speciale singolarmente o in combinazione tra loro possono riferirsi:

- d. alla sostituzione delle reti con una magliatura di almeno 40 mm secondo gli articoli 10 capoverso 1 e 11 capoverso 1 con reti con una magliatura di almeno 44 mm.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.

24 ottobre 2005

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni:

Moritz Leuenberger